

ORGANI COLLEGIALI

**3.1) PROPOSTA MODIFICA DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI**

.....OMISSIS.....

**ESPRIME**

- parere favorevole alle modifiche all'art. 5 del Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti di professori e ricercatori universitari, nel tenore di seguito riportato:

**Articolo 5**

**Procedimento disciplinare**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Qualora l'Ateneo venga a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, il Rettore, o eventualmente un suo delegato, svolge i primi accertamenti. All'esito, il Rettore, o eventualmente il suo delegato, provvede alla contestazione degli addebiti entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti, mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o PEC, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. In luogo della presentazione nel giorno stabilito, il soggetto sottoposto a procedimento può presentare memoria scritta contenente le proprie difese. La memoria deve pervenire al Rettore entro il termine perentorio indicato nella lettera di contestazione e inviata mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o PEC. Il Rettore, o eventualmente il suo delegato, al termine della fase istruttoria, udito il professore o ricercatore sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento entro 30 giorni dall'avvio del procedimento stesso.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, o eventualmente un suo delegato, svolge i primi accertamenti. all'esito, il Rettore, o eventualmente il suo delegato, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, alla eventuale contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano o PEC, e fissa il termine per l'audizione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare; l'audizione deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni.
4. All'audizione provvede il Rettore o eventualmente il suo delegato.

5. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.
6. Il Rettore, o eventualmente il suo delegato, entro 15 giorni dall'audizione del professore o ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
7. Il Collegio, uditi il Rettore o eventualmente il suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante ed effettuati gli opportuni accertamenti, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti esprime parere sulla proposta del Rettore motivandolo sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia sul tipo di sanzione da irrogare, trasmettendolo, entro il medesimo termine, al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
8. Il Collegio può disporre un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie disposte dal Collegio.
9. Il Collegio adotta il parere a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse le astensioni.
10. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
11. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
12. Il provvedimento è notificato alla parte sottoposta al procedimento disciplinare e comunicato alle parti interessate.
13. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 11 nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Rettore al Collegio di disciplina. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.
14. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento davanti al Collegio rimane regolato dalla normativa vigente.
16. Nel caso in cui il Rettore debba astenersi per incompatibilità o per conflitto di interessi, le funzioni e i poteri del Rettore sono esercitati dal Decano.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE